



Società senza fini di
lucro (ONLUS),
esente dal pagamento
di marca da bollo

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

Tra

L'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", con sede in Piazza Umberto I, 1, 70121, Bari, (Ba) . codice fiscale n. 01086760723, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", legalmente rappresentato/a dal prof ALESSANDRO BERTOLINO, Direttore del Dipartimento Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, firmatario della Convenzione per conto del Magnifico Rettore, visto il D. R. 387 del 01/02/2013 con il quale si autorizzano i Direttori di Dipartimento alla firma di convenzioni per attività di tirocini, di formazione e di lavoro con enti e aziende, tenendo conto delle esigenze dei corsi di studio ad essi afferenti compresi i corsi dei Master

E

SSD LIFEIN SRL con sede legale in via vivaldi , 8, 70056. MOLFETTA, (BARI) , Partita Iva 07587050720, codice fiscale n. 07587050720, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentato/a dal GENNARO GIANCASPRO nato/a a Bisceglie (BAT) il 20-08-1968

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, la (denominazione dell'azienda ospitante) SSD LIFEIN SRL si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 5 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del

- 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
 3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
 - la formazione in materia di salute e sicurezza.

Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 5.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del Decreto Legislativo 81/08;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Art. 5

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come lavoratori. Il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:

1. Il soggetto ospitante è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ex art. 37 D. Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
2. Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D. Lgs. 81/08, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Art. 6

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.

Titolare del Trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Responsabile del Trattamento è "SSD LIFEIN SRL".

Contestualmente alla stipula della presente Convenzione le Parti sottoscrivono l'Atto di Nomina del Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Art. 7

La presente convenzione avrà la durata di 24 mesi e potrà essere rinnovata su richiesta di una delle parti ed accettazione dell'altra.

Bari, 28/11/2019

(Firma per il soggetto promotore)

(data) ~~15 Novembre 2019~~

(Firma per soggetto ospitante)

Luca Ferraro
